

Legge sulle epizoozie (LFE)

del 1° luglio 1966 (Stato 1° ottobre 2013)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 95 capoverso 1 e 118 capoverso 2 lettera b della Costituzione federale^{1,2}

decreta:

I.³ Principi

Art. 1 Epizoozie⁴

¹ Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che:

- a. possono essere trasmesse all'uomo (zoonosi);
- b. non possono essere combattute con successo dai singoli detentori di animali senza inglobare altri effettivi;
- c. possono minacciare specie indigene selvatiche;
- d. possono avere conseguenze economiche importanti;
- e. sono rilevanti per il commercio di animali o di prodotti animali.

² Il Consiglio federale designa le epizoozie. Distingue le epizoozie fortemente contagiose dalle altre epizoozie.⁵ Per epizoozie fortemente contagiose si intendono le epizoozie particolarmente gravi per quanto concerne:

- a. il loro potere di diffusione, anche fuori delle frontiere nazionali;
- b. le loro conseguenze sanitarie e socioeconomiche; e
- c. la loro incidenza sul commercio nazionale o internazionale di animali e di prodotti animali.

RU **1966** 1604

¹ RS **101**

² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 3711; FF **1993** 1 609).

⁴ Tutti i tit. marginali della L sono trasformati in rubriche giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

⁵ Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

Art. 1a Lotta contro le epizoozie

¹ Le epizoozie fortemente contagiose devono essere:

- a. estirpate il più presto possibile;
- b. combattute, per il resto, come le altre epizoozie.

² Le altre epizoozie devono essere:

- a. estirpate, nella misura in cui lo esiga un bisogno sanitario o economico e sia possibile con una spesa sopportabile;
- b. combattute in modo tale da limitare il più possibile i danni sanitari ed economici; o
- c. sorvegliate, nel caso in cui occorra raccogliere dati epidemiologici che permettano la lotta o l'estirpazione oppure quando il commercio internazionale lo esiga.

II. Organizzazione**Art. 2** Prescrizioni del Consiglio federale

Il Consiglio federale emana prescrizioni generali sulle competenze degli organi di polizia delle epizoozie.

Art. 3 Organizzazione cantonale, veterinario cantonale, veterinari ufficiali e non ufficiali

I Cantoni organizzano direttamente il servizio cantonale e locale di polizia delle epizoozie, fatti salvi l'articolo 5 e le seguenti disposizioni:⁶

- 1.⁷ Ciascun Cantone designa un veterinario cantonale e, secondo il bisogno, altri veterinari ufficiali. Il veterinario cantonale dirige la polizia delle epizoozie, sotto la vigilanza del Governo cantonale.
2. I veterinari non ufficiali sono tenuti, per quanto possibile, ad assumere i compiti loro affidati nell'applicazione di provvedimenti di polizia delle epizoozie.
3. L'organizzazione cantonale deve garantire un'esecuzione efficace della presente legge e delle prescrizioni emanate in virtù di essa.

⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

Art. 3a⁸ Commissioni d'esame⁹

¹ Il Consiglio federale può nominare commissioni d'esame incaricate di far sostenere gli esami:¹⁰

- a. alle persone che svolgono una funzione nell'ambito dell'esecuzione della presente legge;
- b. ai veterinari ufficiali e agli assistenti specializzati ufficiali che svolgono una funzione nell'ambito dell'esecuzione della legge del 9 ottobre 1992¹¹ sulle derrate alimentari.

² Le commissioni d'esame notificano i risultati degli esami mediante decisione formale.¹²

³ Il Consiglio federale può delegare ai Cantoni la competenza di organizzare gli esami per le persone che svolgono funzioni nell'ambito dell'esecuzione della presente legge o della legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari.

Art. 4¹³**Art. 5** Ispettore degli apiari

¹ I Cantoni designano gli ispettori degli apiari e i loro supplenti e li retribuiscono.

² D'intesa con l'Ufficio federale di veterinaria (UFV)¹⁴, essi organizzano corsi d'istruzione, che sono obbligatori per gli ispettori e i supplenti.

Art. 6¹⁵**Art. 7** Collaborazione di organizzazioni

¹ Il Consiglio federale e i Cantoni possono invitare talune organizzazioni a collaborare all'esecuzione della e delle prescrizioni emanate in virtù di essa.

² La collaborazione delle organizzazioni soggiace alla vigilanza dello Stato. Le loro competenze sono determinate dall'autorità. A questa, rendono conto della propria attività nell'assolvimento dei compiti loro affidati dallo Stato.

⁸ Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU **2008** 2269; FF **2006** 5015).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

¹¹ RS **817.0**

¹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

¹³ Abrogato dal n. I della LF del 16 mar. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

¹⁴ Nuova espr. giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁵ Abrogato dal n. I della LF del 16 mar. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

³ La responsabilità degli organi e degli impiegati di queste organizzazioni è retta dalla legislazione federale su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali, in quanto non sia regolata dal Cantone stesso.

Art. 8 Controlli

¹ Gli organi di polizia delle epizoozie, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno accesso alle aziende, ai locali, agli impianti, ai veicoli, agli oggetti e agli animali, in quanto sia necessario per l'esecuzione della presente legge e delle prescrizioni emanate in virtù di essa.

² Nell'esercizio delle loro funzioni, essi hanno qualità di funzionari della polizia giudiziaria.

III. Provvedimenti di lotta

Art. 9¹⁶ Principio

La Confederazione e i Cantoni prendono i provvedimenti che, secondo la scienza e l'esperienza, sembrano atti a impedire l'insorgere o il diffondersi di un'epizoozia.

Art. 9a¹⁷ Epizoozie fortemente contagiose

¹ Se uno o diversi animali di un effettivo sono colpiti da un'epizoozia fortemente contagiosa, tutti gli animali dell'effettivo che sono sensibili all'epizoozia devono, per principio, essere immediatamente abbattuti e eliminati.

² Il Consiglio federale stabilisce:

- a. i provvedimenti complementari da prendere nella zona minacciata dall'epizoozia e nella regione circostante;
- b. i casi in cui non è necessario uccidere l'intero effettivo colpito né eliminarlo;
- c. la procedura da seguire nel caso in cui l'epizoozia non possa essere estirpata con l'uccisione e l'eliminazione degli effettivi infettati.

Art. 10 Provvedimenti generali di lotta¹⁸

¹ Il Consiglio federale emana le prescrizioni generali di lotta contro le epizoozie fortemente contagiose e le altre epizoozie. Esso stabilisce inoltre l'obiettivo di lotta

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

¹⁷ Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

per le altre epizoozie tenendo conto dei costi e dei benefici della lotta. Esso disciplina segnatamente:¹⁹

1. la cura degli animali infetti o sospetti o in pericolo di essere infettati;
- 2.²⁰ la macellazione o l'uccisione e l'eliminazione di questi animali;
- 3.²¹ l'eliminazione delle carcasse e dei materiali che possono essere veicolo di contagio di un'epizoozia;
4. l'isolamento degli animali infetti o sospetti, il sequestro di stalle, fattorie, pascoli e località per il traffico del bestiame, la disinfezione e la limitazione della circolazione di persone e merci;
5. l'osservazione degli animali sospetti;
- 6.²² il divieto di fiere, mercati, esposizioni, vendite all'asta di animali e altre manifestazioni simili, come pure la limitazione o il divieto del traffico di animali o della detenzione di animali all'aperto;
- 7.²³ l'esame periodico degli effettivi e gli altri provvedimenti destinati a mantenerne lo stato di salute, come anche le inchieste epidemiologiche;
8. l'aiuto gratuito del detentore degli animali all'applicazione dei provvedimenti di lotta;
9. la partecipazione delle aziende di trasporto ai provvedimenti di lotta;
- 10.²⁴ l'omologazione e il modo d'uso dei prodotti di disinfezione utilizzati nella lotta contro le epizoozie;
- 11.²⁵ l'approvazione dei programmi nazionali di lotta contro le epizoozie che assumono importanza in relazione con il commercio internazionale di animali, applicati nel quadro dei servizi d'igiene veterinaria.

² La Confederazione ha la facoltà di:

- a. limitare a una regione circoscritta la circolazione di animali e di prodotti animali al fine di proteggere da un'epizoozia le altre parti del Paese;
- b. ordinare che le misure intese ad estirpare un'epizoozia siano limitate a determinate regioni se non sia possibile né previsto a breve termine estirpare un'epizoozia nell'insieme del Paese;

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

²² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2269; FF 2006 5015).

²³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

²⁴ Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

²⁵ Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

- c. dichiarare indenni le regioni in cui non è stata constatata alcuna epizoozia durante un lasso di tempo determinato.²⁶

³ Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti l'igiene nelle aziende per prevenire le epizoozie degli animali da reddito.²⁷

Art. 10a²⁸ Misure preparatorie

Il Consiglio federale, d'intesa con i Cantoni, stabilisce il numero e il genere degli specialisti e degli impianti (veicoli stagni, macelli, impianti di eliminazione, impianti di disinfezione ecc.) di cui devono disporre i Cantoni per la lotta contro le epizoozie fortemente contagiose.

Art. 10b²⁹ Limitazione del commercio delle derrate alimentari

Il Consiglio federale può limitare il commercio delle derrate alimentari per motivi inerenti alla polizia delle epizoozie. Può affidare il controllo agli organi del controllo delle derrate alimentari.

Art. 11³⁰ Obbligo di diligenza e di annuncio

¹ Le persone che detengono, custodiscono o curano animali, eseguono controlli negli effettivi di animali o hanno accesso in qualsiasi altro modo a tali effettivi devono provvedere, nell'ambito della loro attività e nella misura delle loro possibilità, affinché gli animali non siano esposti al pericolo di epizoozie.

² Esse hanno l'obbligo di annunciare senza indugio a un veterinario o, trattandosi di api, all'ispettore degli apiari, la comparsa di epizoozie e i sintomi sospetti e di prendere i provvedimenti atti a impedirne la trasmissione ad altri animali. A questo obbligo sottostanno anche gli assistenti specializzati ufficiali, i macellai, il personale delle aziende di eliminazione e i funzionari di polizia e di dogana.³¹

³ I veterinari, gli istituti d'analisi e gli ispettori degli apiari sono tenuti ad annunciare i casi al competente servizio cantonale, che trasmette l'annuncio alle autorità cantonali e comunali. I veterinari e gli ispettori degli apiari prendono immediatamente i provvedimenti atti a impedire la propagazione dell'epizoozia.

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609).

²⁷ Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1975 (RU 1977 1187; FF 1975 II 105). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

²⁸ Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1980 (RU 1980 1776; FF 1980 I 469). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

²⁹ Introdotto dall'art. 59 n. 2 della LF del 9 ott. 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1469; FF 1989 I 741).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2269; FF 2006 5015).

³¹ Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

IIIa.³² Servizi d'igiene veterinaria

Art. 11a

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti l'organizzazione, l'esecuzione e il finanziamento di servizi d'igiene veterinaria. I tenutari d'animali che fanno capo a questi servizi possono essere obbligati a fornire contributi adeguati.

IV. Traffico di animali, materie animali e altri oggetti

Art. 12 Divieto del traffico di animali; derogazioni

È vietato il traffico degli animali infetti o sospetti e degli animali che, secondo le circostanze, possono essere considerati veicolo di contagio di una epizootia. Le derogazioni compatibili con la polizia delle epizootie sono regolate dal Consiglio federale.

Art. 13³³ Controllo del traffico di animali

¹ Il traffico di animali sottostà al controllo di polizia epizootica.

² Il detentore di animali ha l'obbligo di informare gli organi incaricati dell'esecuzione delle normative sulle epizootie, sulle derrate alimentari e sull'agricoltura in merito alla provenienza e alla destinazione degli animali.

Art. 14³⁴ Identificazione e registrazione

¹ Ogni animale della specie bovina, ovina, caprina e suina è contrassegnato e registrato.

² La Confederazione tiene un registro di tutte le aziende in cui sono detenuti animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, fondato sui dati forniti dai Cantoni.

³ Il detentore tiene un registro degli animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina presenti nella sua azienda. In esso sono indicati tutti i cambiamenti degli effettivi nonché tutte le inseminazioni naturali e artificiali.

⁴ Il Consiglio federale disciplina la tenuta del registro e l'identificazione degli animali. Può prevedere deroghe all'obbligo di identificazione e registrazione degli animali.

³² Introdotta dal n. I della LF del 19 dic. 1975, in vigore dal 1° lug. 1977 (RU 1977 1187; FF 1975 II 105).

³³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1347; FF 1996 IV 1).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1347; FF 1996 IV 1).

Art. 15³⁵ Certificato d'accompagnamento

¹ Per ogni animale delle specie bovina, ovina, caprina e suina che lascia l'azienda, il detentore emette un certificato d'accompagnamento. Tale certificato segue lo spostamento dell'animale ed è consegnato al nuovo detentore. In caso di trasporto, su mercati e in esposizioni, il certificato d'accompagnamento va esibito, su richiesta, agli organi incaricati dell'esecuzione della legislazione sulle epizoozie, le derrate alimentari e l'agricoltura. Nei macelli va consegnato al veterinario ufficiale.³⁶

² Il Consiglio federale disciplina il contenuto e la forma del certificato d'accompagnamento. Può prevedere ch'esso:

- a. sia rilasciato da un servizio designato dal Cantone nelle regioni con un elevato rischio di epizoozia;
- b. in taluni casi non sia emesso o non debba seguire lo spostamento dell'animale.

Art. 15a³⁷ Banca dati centrale

¹ Il traffico degli animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina dev'essere registrato in una banca dati centrale.

² I detentori di animali sono tenuti ad annunciare al servizio designato dal Cantone tutti gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi.

³ La Confederazione può gestire autonomamente la banca dati o affidarne la gestione a terzi.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce le esigenze quanto al contenuto, al funzionamento e ai requisiti della banca dati e disciplina le condizioni d'accesso ai dati e l'utilizzazione degli stessi.

Art. 15b³⁸ Costi della banca dati

¹ I costi di identificazione e di registrazione degli animali sono a carico dei rispettivi detentori.

² I costi di creazione della banca dati centrale sono a carico della Confederazione. I costi d'esercizio sono di regola coperti dagli emolumenti versati dai detentori di animali. Il Consiglio federale stabilisce l'importo degli emolumenti.

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1347; FF **1996** IV 1).

³⁶ Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU **2008** 2269; FF **2006** 5015).

³⁷ Introdotto dal n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1347; FF **1996** IV 1).

³⁸ Introdotto dal n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1347; FF **1996** IV 1).

Art. 16³⁹ Estensione del campo d'applicazione delle prescrizioni in materia di controllo

Il Consiglio federale può estendere il campo d'applicazione degli articoli 14–15b ad animali di altre specie qualora questi rappresentino un pericolo di trasmissione di epizoozie o qualora occorra comprovare la provenienza di derrate alimentari di origine animale.

Art. 17 Trasporto di animali e di materie animali

1 ...⁴⁰

2 Il Consiglio federale emana prescrizioni sul trasporto di animali e di materie animali e sui mezzi usati a tale scopo.

Art. 18 Controllo su fiere, mercati, esposizioni e concorsi

¹ Le fiere, i mercati o le esposizioni, cui sono presentati animali della specie equina, bovina, ovina, caprina o suina, sono posti sotto sorveglianza veterinaria e di polizia.

² A una fiera o un mercato di animali da reddito possono essere presentati soltanto quelli che il controllo veterinario di entrata non ha trovato ammalati né sospetti.

³ Per le mostre locali, il Consiglio federale può consentire deroghe alle disposizioni dei capoversi 1 e 2 e dell'articolo 15, nonché estendere la sorveglianza veterinaria e di polizia sui mercati o esposizioni ad altre specie animali, qualora queste costituiscono un rischio di trasmissione di epizoozie.⁴¹

Art. 19 Alpeggio e svernamento

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni di polizia delle epizoozie per l'alpeggio, lo svernamento o altri spostamenti temporanei di animali.

Art. 20⁴² Commercio del bestiame

¹ Il Consiglio federale può emanare prescrizioni di polizia delle epizoozie per evitare la propagazione di epizoozie nell'esercizio della professione, segnatamente nel commercio professionale del bestiame.

² Per commercio del bestiame s'intende qualsiasi compera, vendita, permuta e mediazione di carattere professionale di cavalli, muli, asini, bestiame bovino, pecore, capre e maiali. Non sono considerati commercio di bestiame i cambi ordinari del bestiame nella gestione di un'azienda agricola, alpestre o da ingrasso come pure la vendita del proprio bestiame da allevamento o da ingrasso.

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2269; FF 2006 5015).

⁴⁰ Abrogato dal n. I della LF del 26 giu. 1998, con effetto dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1347; FF 1996 IV 1).

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1347; FF 1996 IV 1).

⁴² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4237; FF 2002 4208).

³ Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l'esercizio della professione di commerciante di bestiame e la sorveglianza del commercio del bestiame.

Art. 21 Commercio ambulante, mandre transumanti

¹ Il commercio ambulante di animali è vietato.⁴³

² Il Consiglio federale può assoggettare a disposizioni restrittive la circolazione di mandre transumanti o vietarla.

Art. 22⁴⁴ Prescrizioni di polizia sanitaria per le aziende

Il Consiglio federale emana prescrizioni di polizia sanitaria per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei macelli, degli impianti di eliminazione, delle concerie e di altre aziende simili.

Art. 23 Pulizia e disinfezione dei veicoli

I veicoli, impianti e utensili usati per il trasporto di animali sono dei veicoli puliti dopo ogni uso e, su ordine dell'autorità, disinfettati.

Art. 24⁴⁵ Importazione, esportazione e transito

¹ Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali sono ammesse l'importazione, l'esportazione e il transito di animali e di prodotti animali, come pure di sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici.

² Qualora sia necessario esaminare la situazione epizootica nella regione di provenienza, lo stato di salute e la resistenza immunitaria degli animali o la quarantena, il Consiglio federale può subordinare l'importazione, l'esportazione e il transito a un'autorizzazione dell'UFV.⁴⁶

³ Allo scopo di evitare la propagazione di un'epizoozia, l'UFV può:

- a. limitare o vietare l'importazione, l'esportazione e il transito di animali e prodotti animali, come pure di sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici;
- b. limitare o vietare il passaggio di persone nel traffico di frontiera;
- c. sottoporre l'autorizzazione a condizioni restrittive o rifiutarla.

⁴ L'UFV, d'intesa con l'Amministrazione federale delle dogane, designa i posti d'importazione, esportazione e transito.

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2269; FF 2006 5015).

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

Art. 25⁴⁷ Visita veterinaria d'ufficio

¹ Il Consiglio federale stabilisce quali animali, prodotti animali e sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici devono essere sottoposti alla visita veterinaria d'ufficio all'importazione, all'esportazione o al transito.

² Se non adempiono le condizioni per l'importazione, l'esportazione o il transito, gli animali, i prodotti animali e le sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici sono respinti.

³ Se un respingimento non è possibile o dovesse comportare il rischio di una propagazione di un'epizoozia, l'autorità competente può ordinare l'uccisione di animali e la confisca di prodotti animali e di sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici.⁴⁸

Art. 26⁴⁹**Art. 27** Prodotti immunobiologici e altri preparati

1 ...⁵⁰

² Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali possono essere offerti in vendita o venduti sostanze o miscele e preparati semplici o composti destinati a prevenire o curare epizoozie che sono oggetto di provvedimenti statali per combatterle.⁵¹

³ Se è prescritto un controllo dei prodotti nel senso del capoverso 2, le spese sono a carico del fabbricante o dell'importatore.⁵²

⁴ Gli istituti pubblici o privati e le persone che detengono microrganismi patogeni o lavorano con essi prendono i provvedimenti per impedire qualsiasi pregiudizio agli uomini e agli animali. Essi sono responsabili dei danni.

⁵ Gli uffici cantonali competenti possono eseguire controlli e prendere disposizioni.

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU **2008** 2269; FF **2006** 5015).

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

⁴⁹ Abrogato dal n. I della LF del 16 mar. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

⁵⁰ Abrogato dal n. II 9 dell'all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, con effetto dal 1° gen. 2002 (RU **2001** 2790; FF **1999** 2959).

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

⁵² Nuovo testo giusta il n. II 9 dell'all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2001** 2790; FF **1999** 2959).

Art. 28⁵³**Art. 29** Traffico di confine, transito per via aerea

Circa il traffico di confine e il transito per via aerea, il Consiglio federale può emanare disposizioni deroganti agli articoli 24 a 27.

Art. 30⁵⁴ Controllo dei cani

¹ I cani devono essere contrassegnati. Il Consiglio federale disciplina le modalità di contrassegno.

² I cani devono essere registrati in una banca dati centrale. I Cantoni provvedono alla registrazione. La banca dati può anche contenere dati su cani che presentano disturbi del comportamento o su divieti di detenere animali.

V. Costi della lotta contro le epizoozie⁵⁵**Art. 31** Assunzione dei costi⁵⁶

¹ I Cantoni in cui si trovano gli animali versano le indennità per perdite di animali e assumono totalmente o in parte i costi della lotta.⁵⁷

² ...⁵⁸

³ La Confederazione versa le indennità per perdite di animali dovute alle epizoozie fortemente contagiose.⁵⁹

Art. 31a⁶⁰ Finanziamento di programmi di lotta contro le epizoozie

¹ Il Consiglio federale può prevedere che sia temporaneamente riscossa una tassa dai detentori di animali per finanziare programmi di lotta contro le epizoozie.

² Esso disciplina la tassa per ogni singolo programma, nonché l'indennità per le prestazioni fornite da terzi nell'ambito dello stesso; definisce segnatamente i costi com-

⁵³ Abrogato dal n. I della LF del 26 giu. 1998, con effetto dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1347; FF **1996** IV 1).

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU **2008** 2269; FF **2006** 5015).

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 3711; FF **1993** I 609).

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 3711; FF **1993** I 609).

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 3711; FF **1993** I 609).

⁵⁸ Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1975 (RU **1977** 1187; FF **1975** II 105).
Abrogato dal n. I della LF del 16 mar. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

⁵⁹ Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 3711; FF **1993** I 609).

⁶⁰ Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

putabili, l'importo della tassa e la durata della sua riscossione, nonché l'importo dell'indennità per le prestazioni di terzi.

³ Nel definire la parte dei costi coperta dalla tassa e quella assunta dai Cantoni tiene conto dei benefici del programma per la salute degli animali, la salute pubblica e l'economia.

⁴ L'UFV riscuote la tassa; a tal fine può far capo a terzi.

Art. 32 Indennità per perdita di animali

¹ Vengono versate indennità per perdite di animali quando:

- a. vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a causa di un'epizoozia;
- b. vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a seguito di un trattamento al quale sono stati sottoposti per ordine dell'autorità;
- c. vi sono animali che devono essere macellati o uccisi e eliminati per ordine dell'autorità per prevenire la propagazione di un'epizoozia;
- d. vi sono animali sani che soccombono o devono essere macellati o uccisi e eliminati a seguito di un intervento ordinato dall'organo competente della polizia delle epizoozie.⁶¹

^{1bis} Il Consiglio federale determina per quali altre epizoozie talune perdite di animali non diano diritto a un'indennità cantonale; tiene conto a questo scopo della diffusione dell'epizoozia come pure dello scopo e delle possibilità di lotta.⁶²

² Se un Cantone paga, secondo le predette disposizioni, indennità per perdita di animali a proprietari domiciliati in un altro Cantone, esso ha il diritto di regresso verso il Cantone di domicilio per la metà dell'indennità. Se l'infezione esisteva già al momento dell'importazione, tale diritto di regresso comprende l'intera indennità. Le intese fra i Cantoni sono riservate. In caso di contestazione, decide il Consiglio federale come istanza unica.

³ Se si tratta di animali presentati a una esposizione intercantonale o svizzera o a una fiera o a un mercato in un altro Cantone, il Cantone di domicilio del proprietario paga l'indennità prevista nella sua legislazione.

Art. 33⁶³ Indennità in casi speciali

¹ I Cantoni possono versare indennità anche se queste ultime non sono previste dalla Confederazione. L'articolo 36 è applicabile per analogia.⁶⁴

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 3711; FF **1993** I 609).

⁶² Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 3711; FF **1993** I 609).

⁶³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1980, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU **1980** 1776; FF **1980** I 469).

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 3711; FF **1993** I 609).

² I Cantoni possono pagare indennità per la perdita di animali, che, con l'autorizzazione del veterinario cantonale, si trovano temporaneamente all'estero, per l'alpeggio o scopi analoghi, e i cui proprietari sono domiciliati nella Svizzera. L'articolo 36 è applicabile per analogia.

Art. 34 Limitazione dell'obbligo delle indennità

¹ L'indennità non è pagata, o è ridotta in caso di colpa lieve, se una persona lesa è corresponsabile dell'epizoozia, l'ha annunciata troppo tardi o non affatto o non ha adempiuto completamente le prescrizioni e gli ordini di polizia delle epizoozie.

² Nessuna indennità è pagata segnatamente:

1. per cani e gatti, selvaggina, animali esotici e animali di poco valore;
2. per gli animali di giardini zoologici, serragli e imprese simili;
3. per gli animali da macello di provenienza estera;
- 4.⁶⁵ ...
5. per gli animali, che appartengono a persone domiciliati all'estero e che si trovano in Svizzera solo temporaneamente per l'alpeggio o lo svernamento;
6. per gli animali da reddito di provenienza estera, che appartengono a persone domiciliati in Svizzera, in quanto non sia provato che l'infezione è avvenuta dopo l'importazione.

³ ...⁶⁶

Art. 35 Premi per la selvaggina

Per la distruzione della selvaggina ordinata dall'autorità allo scopo di evitare la propagazione di una epizoozia, i Cantoni possono pagare premi.

Art. 36 Stima degli animali, importo della indennità e utilizzazione

¹ In funzione del calcolo delle indennità per perdita di animali, è effettuata, di regola, una stima degli animali o degli effettivi. L'UFV emana direttive. Il Consiglio federale può stabilire importi massimi.

² I Cantoni calcolano le indennità in modo che, computato il ricavo dell'utilizzazione delle parti idonee, il proprietario riceva almeno il 60 per cento e al massimo il 90 per cento del valore di stima. Entro questi limiti, le indennità sono stabilite definitivamente dai Cantoni, tenendo conto del capoverso 1.

³ Le indennità sono stabilite in una procedura amministrativa semplice e gratuita per il proprietario.

⁶⁵ Abrogato dal n. I della LF del 16 mar. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

⁶⁶ Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1975 (RU **1977** 1187; FF **1975** II 105).

Abrogato dal n. I della LF del 16 mar. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

⁴ L'UFV, d'intesa con i Cantoni, stabilisce come e a quali condizioni le parti idonee di animali morti o macellati sono utilizzabili.

Art. 37⁶⁷

Art. 38⁶⁸ Riduzione, diniego e restituzione di contributi

¹ I contributi possono essere ridotti o negati qualora l'avente diritto violi la presente legge, le disposizioni d'esecuzione o una decisione emanata in virtù delle stesse.

² Se i presupposti per l'assegnazione di contributi non sono più adempiuti o se oneri e condizioni non sono stati rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente.

³ I contributi ricevuti a torto devono essere restituiti o compensati indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni penali.

Art. 39 e 40⁶⁹

Art. 41⁷⁰

Art. 42⁷¹ Ricerca, diagnosi, vaccini⁷²

¹ La Confederazione:

- a. si procura per la ricerca le basi scientifiche necessarie all'applicazione della presente legge; può affidare simili compiti a specialisti e istituti che non fanno parte dell'amministrazione federale;
- b.⁷³ gestisce l'Istituto di virologia e di immunologia (IVI) per fini di ricerca e di diagnosi in materia di epizoozie fortemente contagiose;
- c. designa il laboratorio nazionale di riferimento per la sorveglianza della diagnosi di un'epizoozia; può affidare questo compito a laboratori che non fanno parte dell'amministrazione federale;
- d. accorda ai laboratori l'autorizzazione per la diagnosi nel quadro della lotta contro le epizoozie;

⁶⁷ Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 1980, con effetto dal 1° gen. 1981 (RU **1980** 1776; FF **1980** I 469).

⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4237; FF **2003** 3930).

⁶⁹ Abrogati dal n. I della LF del 20 giu. 1980, con effetto dal 1° gen. 1981 (RU **1980** 1776; FF **1980** I 469).

⁷⁰ Abrogato dal n. I della LF del 19 dic. 1975, con effetto dal 1° lug. 1977 (RU **1977** 1187; FF **1975** II 105).

⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 3711; FF **1993** I 609).

⁷² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

⁷³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

- e. può prescrivere determinati metodi di esame per la diagnosi di epizoozie;
- f.⁷⁴ può procurarsi vaccini contro le epizoozie e distribuirli gratuitamente o a prezzo ridotto;
- g.⁷⁵ può gestire banche di vaccini.

² Il Consiglio federale può affidare all'IVI anche altri compiti in materia di lotta contro le epizoozie.

³ L'IVI può offrire prestazioni commerciali. L'offerta deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a. le prestazioni devono avere una stretta attinenza con i settori di ricerca o con i compiti d'esecuzione dell'IVI;
- b. le prestazioni devono essere fornite a un prezzo a copertura dei costi e non devono essere scontate mediante ricavi provenienti dall'offerta di base.⁷⁶

Art. 43⁷⁷

Art. 44 Casse di assicurazione del bestiame

Il Consiglio federale stabilisce se e in quale misura sia permesso, nei casi di epizoozie, di completare le indennità cantonali previste nel presente capo mediante prestazioni delle casse di assicurazione del bestiame o di altri istituti assicurativi pubblici o privati.

Art. 45 Restituzione

¹ Può essere chiesta la restituzione delle indennità indebitamente riscosse.⁷⁸

² Il diritto alla restituzione si prescrive dopo cinque anni da quando gli organi competenti hanno avuto conoscenza della sua causa, ma al più tardi dopo dieci anni da quando il diritto è sorto. Se esse deriva da un reato, per il quale il diritto penale prevede una prescrizione più lunga, vale quest'ultima.

³ La prescrizione è interrotta da qualsiasi azione di riscossione; essa è sospesa fino a quando il debitore non può essere oggetto di una esecuzione nella Svizzera.

⁷⁴ Introdotta dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

⁷⁵ Introdotta dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

⁷⁶ Introdotta dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU **2008** 2269; FF **2006** 5015).

⁷⁷ Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 1980, con effetto dal 1° gen. 1980 (RU **1980** 1776; FF **1980** I 469).

⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1980, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU **1980** 1776; FF **1980** I 469).

VI. Disposizioni penali^{79 80}**Art. 46**⁸¹**Art. 47**⁸² Contravvenzioni e delitti

¹ È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente viola:

- a. le disposizioni degli articoli 10, 11, 12, 24, 25 e 27;
- b. le prescrizioni emanate dalle autorità federali o cantonali in esecuzione delle disposizioni di cui alla lettera a;
- c. una decisione pronunciata nei suoi confronti con comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

² Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.

³ Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

Art. 48⁸³ Contravvenzioni

¹ È punito con la multa, per quanto non sia applicabile l'articolo 47, chiunque intenzionalmente viola:

- a. le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21, 23 e 30;
- b. le prescrizioni emanate dalle autorità federali o cantonali in esecuzione delle disposizioni di cui alla lettera a;
- c. una decisione pronunciata nei suoi confronti con comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi.

Art. 48a⁸⁴ Infrazioni commesse nell'azienda

¹ Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica o altrimenti nell'esercizio di in-

⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. 126 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197 1069; FF **2001** 3764).

⁸⁰ A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2–6 del Codice penale (RS **311.0**), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

⁸¹ Abrogato dal n. 126 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197 1069; FF **2001** 3764).

⁸² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

⁸³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

⁸⁴ Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1975, in vigore dal 1° lug. 1977 (RU **1977** 1187; FF **1975** II 105).

combenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa.

² Il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un'infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l'autore che agisce intenzionalmente o per negligenza.

³ Se il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.

Art. 49 Pagamento delle tasse eluse

L'autore⁸⁵ può essere, inoltre, condannato al pagamento delle tasse eluse.

Art. 50 Aggravamento delle pene

Se l'autore esercita professionalmente il commercio del bestiame le pene comminate dalla presente legge possono essere aumentate sino al doppio.

Art. 51 Riserva del Codice penale

Le disposizioni speciali del Codice penale svizzero⁸⁶ sono riservate.

Art. 52⁸⁷ Perseguimento penale

¹ Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni.

² L'UFV persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali accertate presso i posti d'ispezione frontaliere riconosciuti. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005⁸⁸ sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009⁸⁹ sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Amministrazione federale delle dogane.

³ Se in caso di importazione, transito ed esportazione di animali e di prodotti animali al di fuori dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Amministrazione federale delle dogane.

⁸⁵ Nuova espr. giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁸⁶ RS 311.0

⁸⁷ Nuovo testo giusta l'all. 2 alla LF del 16 mar. 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 3095; FF 2011 6219).

⁸⁸ RS 631.0

⁸⁹ RS 641.20

⁴ Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 1, 2 o 3 e un'infrazione alla legge federale del 16 marzo 2012⁹⁰ sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, alla legge federale del 16 dicembre 2005⁹¹ sulla protezione degli animali, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, alla legge del 9 ottobre 1992⁹² sulle derrate alimentari, alla legge del 20 giugno 1986⁹³ sulla caccia o alla legge federale del 21 giugno 1991⁹⁴ sulla pesca, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.

VII. Disposizioni esecutive, finali e transitorie

Art. 53 Competenze del Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive della presente legge.⁹⁵

^{1bis} Il Consiglio federale disciplina la formazione e il perfezionamento delle persone che svolgono funzioni nell'ambito dell'esecuzione della presente legge.⁹⁶

² Il Consiglio federale vigila sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni.

³ Il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure esecutive adottate e sui risultati dei controlli e degli esami effettuati.⁹⁷

Art. 53a⁹⁸ Recepimento di prescrizioni e di norme internazionali armonizzate

¹ Nell'emanare disposizioni, il Consiglio federale tiene conto di direttive, raccomandazioni, prescrizioni e norme tecniche armonizzate a livello internazionale.

² Nell'ambito della presente legge, il Consiglio federale può dichiarare applicabili determinate prescrizioni e norme tecniche armonizzate sul piano internazionale. Può autorizzare l'UFV ad adeguare aspetti tecnici d'importanza minore alle prescrizioni e norme dichiarate applicabili.

³ Il Consiglio federale può eccezionalmente stabilire una modalità di pubblicazione particolare delle prescrizioni e norme dichiarate applicabili e decidere di rinunciare alla traduzione nelle lingue ufficiali.

⁹⁰ RS 453

⁹¹ RS 455

⁹² RS 817.0

⁹³ RS 922.0

⁹⁴ RS 923.0

⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

⁹⁶ Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

⁹⁷ Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259).

⁹⁸ Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2269; FF 2006 5015).

Art. 53^{b99} Collaborazione internazionale

¹ Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali in materia di diagnosi, formazione, esecuzione dei controlli, cooperazione allo sviluppo e scambio di informazioni nel settore della salute animale.

² Il Consiglio federale può concludere con Stati non membri dell'Unione europea trattati internazionali sul riconoscimento dell'equivalenza delle prescrizioni sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali e di prodotti animali.

Art. 54 Esecuzione

¹ L'esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni, nella misura in cui questa o le prescrizioni del Consiglio federale non prevedano deroghe; per quanto concerne l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali presso i posti d'ispezione frontaliери riconosciuti, essa spetta alla Confederazione.¹⁰⁰

^{1bis} Se sono accertate violazioni delle prescrizioni della presente legge, le autorità competenti per l'esecuzione sporgono denuncia penale.¹⁰¹

^{1ter} Nei casi poco gravi, l'autorità competente per l'esecuzione può rinunciare a sporgere denuncia penale.¹⁰²

² Nessun Cantone può prendere provvedimenti riguardanti il traffico con altri Cantoni senza il consenso del Dipartimento federale dell'interno (DFI)¹⁰³.

Art. 54^{a104} Sistema informatico centrale

¹ La Confederazione gestisce un sistema informatico centrale destinato a sostenere la Confederazione e i Cantoni nei loro compiti esecutivi prescritti per legge.

² Il sistema informatico centrale contiene i dati necessari all'adempimento dei compiti nei settori epizootie, protezione degli animali e igiene delle derrate alimentari.

³ Nell'ambito dei loro compiti prescritti per legge, le autorità d'esecuzione sono autorizzate a trattare dati personali degni di particolare protezione, come pure profili della personalità e profili aziendali.

⁴ I dati particolarmente degni di protezione sono accessibili mediante una procedura di richiamo (accesso in linea) alle autorità d'esecuzione nell'adempimento dei loro compiti legali.

⁹⁹ Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

¹⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

¹⁰¹ Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

¹⁰² Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

¹⁰³ Nuova espr. giusta il n. I 29 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 3655). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁰⁴ Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU **2008** 2269; FF **2006** 5015).

⁵ I Cantoni sono autorizzati a utilizzare il sistema informatico centrale per i propri compiti d'esecuzione nei settori epizootie, protezione degli animali e igiene delle derrate alimentari.

⁶ I costi di gestione del sistema informatico centrale sono sostenuti in ragione di un terzo dalla Confederazione e di due terzi dai Cantoni. I contributi dei singoli Cantoni sono calcolati in base al numero di postazioni d'accesso di cui dispongono.

⁷ Il Consiglio federale disciplina:

- a. la procedura di collaborazione con i Cantoni, segnatamente i particolari relativi al finanziamento del sistema informatico centrale;
- b. il catalogo dei dati, compresi quelli che figurano nella parte del sistema informatico centrale utilizzata dai Cantoni;
- c. le responsabilità relative al trattamento dei dati;
- d. i diritti di accesso, segnatamente anche la portata degli accessi in linea;
- e. le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati;
- f. l'archiviazione.

⁸ I Cantoni che utilizzano il sistema informatico centrale per i propri compiti d'esecuzione sono tenuti a disciplinare la protezione dei dati per il loro settore e a designare un organo incaricato di sorvegliare l'osservanza di tale disciplinamento. Possono concedere gli accessi in linea in un atto legislativo formale.

Art. 55 Procedura disciplinare

Indipendentemente dall'avvio o dall'esito di un procedimento penale, la competente autorità cantonale può punire disciplinarmente funzionari che hanno violato prescrizioni di polizia delle epizootie.

Art. 56 Tasse

¹ Il Consiglio federale stabilisce le tasse per gli esami, le visite, le autorizzazioni e i controlli effettuati al confine e nel Paese.

² Le tasse riscosse per le visite degli animali, della carne e di altre materie animali al confine e per l'esame di prodotti conformemente all'articolo 27 capoverso 3 sono destinate a coprire le spese cagionate alla Confederazione dall'applicazione della presente legge.

³ I Cantoni riscuotono tasse per i controlli ai fini della sorveglianza dell'effettivo del bestiame svizzero (art. 57 cpv. 3 lett. c), i quali abbiano dato adito a contestazioni.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4237; FF 2003 3930).

Art. 57¹⁰⁶ Competenze dell'UFV

¹ L'UFV è autorizzato a emanare disposizioni di esecuzione di carattere tecnico.

² Esso può in caso di urgenza:

- a. emanare prescrizioni di durata limitata nel caso in cui dovesse bruscamente manifestarsi o minacciasse di estendersi alla Svizzera un'epizoozia che, fino a quel momento, non era oggetto di un disciplinamento;
- b.¹⁰⁷ ordinare provvedimenti temporanei secondo l'articolo 10 capoverso 1 numeri 4 e 6, a livello nazionale o per determinate regioni, se un'epizoozia fortemente contagiosa si manifesta o minaccia di estendersi alla Svizzera.¹⁰⁸

³ L'UFV:

- a. assume i compiti che gli incombono nel quadro della collaborazione internazionale; segnatamente si occupa di trasmettere le informazioni necessarie, assicura l'assistenza amministrativa e partecipa alle ispezioni ufficiali;
- b.¹⁰⁹ promuove la prevenzione delle epizoozie; può in particolare attuare programmi di riconoscimento precoce e di sorveglianza delle epizoozie;
- c.¹¹⁰ designa ogni anno, d'intesa con i Cantoni, le aziende che devono essere da questi controllate nell'ambito della sorveglianza dell'effettivo del bestiame svizzero; fissa i criteri del controllo e prescrive quali informazioni devono essergli trasmesse.

⁴ L'UFV può affidare l'attuazione di programmi di riconoscimento precoce e di sorveglianza a terzi. Può versar loro indennità per l'adempimento di tale compito.¹¹¹

Art. 58 Prescrizioni militari

Le prescrizioni federali concernenti gli animali adoperati o condotti in corsi militari, manovre o chiamate di truppe sono riservate.

Art. 59 Emanazione di prescrizioni cantonali

¹ Nella misura in cui l'esecuzione della presente legge esige disposizioni complementive cantonali, i Cantoni sono tenuti a emanarle e possono provvedervi per via di ordinanza.

¹⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU **1995** 3711; FF **1993** I 609).

¹⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

¹⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4237; FF **2003** 3930).

¹⁰⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

¹¹⁰ Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4237; FF **2003** 3930).

¹¹¹ Introdotta dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

² Se un Cantone non emana per tempo le disposizioni necessarie, esse saranno provvisoriamente emanate, in sua vece, dal Consiglio federale.

Art. 59a¹¹² Sostituzione

¹ Il DFI emana, in luogo dei Cantoni che non vi hanno provveduto, le disposizioni d'obbligatorietà generale che sono necessarie secondo il diritto federale per la lotta contro le epizoozie.

² L'UFV dispone, in luogo degli organi esecutivi cantonali che non vi hanno provveduto, le misure necessarie nel singolo caso.

Art. 59b¹¹³ Opposizione

¹ Le decisioni dell'UFV possono essere impugnate con opposizione.

² L'opposizione non ha effetto sospensivo; quest'ultimo può essere accordato su domanda.

³ Il termine di opposizione è di dieci giorni.

Art. 60¹¹⁴ Comunicazione

I Cantoni comunicano le disposizioni d'esecuzione al DFI.

Art. 61 Entrata in vigore, abrogazione del diritto precedente

¹ Il Consiglio federale stabilisce l'entrata in vigore della presente legge.

² Alla stessa data sono abrogate tutte le prescrizioni contrarie a essa, segnatamente la legge federale del 13 giugno 1917¹¹⁵ sulle misure per combattere le epizoozie e la legge federale del 28 settembre 1962¹¹⁶ concernente la lotta contro la tubercolosi dei bovini.

³ Le disposizioni abrogate rimangono applicabili ai fatti avvenuti durante la loro validità.

¹¹² Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1980, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU **1980** 1776; FF **1980** I 469).

¹¹³ Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

¹¹⁴ Nuovo testo giusta il n. II 53 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU **1991** 362; FF **1988** II 1149).

¹¹⁵ [CS **9** 264; RU **1950** II 1493 art. 12 cpv. 2 1527, **1954** 455 n. I 1 857 art. 1 cpv. 1, **1956** 142 art. 1 1299, **1959** 622]

¹¹⁶ [RU **1963** 189]

Art. 62¹¹⁷ Disposizioni transitorie della modifica del 20 giugno 2003

¹ In connessione alle misure ordinate per sradicare l'encefalopatia spongiforme bovina (ESB), la Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, concedere contributi per i costi di eliminazione degli scarti di carne.

² I contributi sono versati ai detentori di animali della specie bovina, ovina, caprina e suina, nonché ai macelli.

³ Il Consiglio federale definisce l'importo dei contributi per animale. Tiene conto in proposito dell'evoluzione delle possibilità di riciclaggio degli scarti di carne e addegua i contributi di conseguenza.

⁴ I contributi ai macelli sono versati se gli scarti di carne sono stati smaltiti in apposite aziende riconosciute. Il macello deve attestarli sulla scorta di contratti e esibendo le fatture delle aziende di smaltimento.

⁵ La somma dei contributi non deve eccedere le entrate provenienti dalla vendita all'asta dei contingenti doganali per il bestiame da macello e per la carne ai sensi dell'articolo 48 della legge del 29 aprile 1998¹¹⁸ sull'agricoltura.

⁶ L'Ufficio federale dell'agricoltura, l'UFV e l'Ufficio federale della sanità pubblica elaborano un piano di misure che consenta il riutilizzo degli scarti di origine animale.

Art. 62a¹¹⁹ Disposizione di coordinamento

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la legge federale del 16 marzo 2012¹²⁰ sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) o la modifica del 16 marzo 2012 della LFE, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, l'articolo 52 LFE sarà modificato come segue:

...¹²¹

Data dell'entrata in vigore:

art. 53 cpv. 1: 1° gennaio 1967¹²²

le altre disposizioni: 1° gennaio 1968¹²³

¹¹⁷ Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 1980 (RU **1980** 1776; FF **1980** I 469). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4237; FF **2002** 4208).

¹¹⁸ RS **910.1**

¹¹⁹ Introdotta dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 907; FF **2011** 6259).

¹²⁰ RS **453**

¹²¹ La mod. può essere consultata alla RU **2013** 907.

¹²² Art. 1 cpv. 2 DCF del 16 dic. 1966.

¹²³ Art. 1 DCF del 15 dic. 1967 (RU **1967** 2092).